



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la Direttiva 2003/54/CE e la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e la disciplina nazionale di recepimento;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico;

VISTO l'art. 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO il decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in particolare l' art. 46, procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;



VISTO il decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164;

VISTO il Regolamento (Ue) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee, che tra l'altro stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre;

VISTO in particolare l'articolo 9, paragrafo 1 del citato regolamento (UE) n. 347/2013, che prevede che ciascuno Stato membro o autorità competente pubblici un manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune;

VISTE il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTO di dover approvare il MANUALE delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee;

DECRETA

Art. 1

1. È approvato il documento “MANUALE delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)”. Il testo del manuale, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO